CAMERA DEI DEPUTATI N. 1662

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato FIORI

Presentata il 13 ottobre 1987

Norme concernenti il riconoscimento del servizio prestato presso le organizzazioni internazionali da cittadini italiani

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Esiste dal 1977 una proposta di legge, già presentata durante le ultime due legislature e che era in stato di relazione alla Presidenza in data 31 luglio 1986, la quale non può essere ulteriormente disattesa.

Tale proposta di legge, che si ripropone come era in stato di relazione alla Presidenza, riguarda i cittadini italiani che prestano la loro opera quali dipendenti delle organizzazioni internazionali di cui fa parte l'Italia e per i quali non esiste uno *status* giuridico che li inquadri nella vigente legislazione italiana in materia di lavoro e previdenza sociale.

Essi sono stati infatti quasi del tutto ignorati dalla nostra legislazione, ove si eccettuino la legge 30 aprile 1969, n. 153, che si è limitata ad estendere ai dipendenti delle organizzazioni internazionali la possibilità di riscattare in proprio, ai fini della pensione INPS, il lavoro da essi prestato all'estero e la legge 26 febbraio 1987, n. 49, relativa alla « Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i paesi in via di sviluppo », che, per soli trenta giorni, prevedeva l'impiego dei funzionari di cittadinanza italiana che svolgevano l'attività da almeno due anni presso le organizzazioni internazionali per compiti di assistenza tecnica e per l'attività di cooperazione allo sviluppo (vedi articolo 12, comma 6, lettera *b)*.

Appare quindi quanto mai opportuno introdurre una più duratura disciplina per i cittadini italiani che prestano o hanno prestato servizio quali dipendenti delle organizzazioni internazionali, dando loro la possibilità di partecipare ai concorsi banditi dalle amministrazioni pub-

bliche e, nel caso di assunzione, di poter riscattare a proprio carico gli anni di servizio prestati presso le organizzazioni internazionali.

La posizione giuridica ed economica dei dipendenti statali italiani autorizzati ad esercitare le loro funzioni presso enti internazionali o Stati esteri è già disciplinata dalla legge 27 luglio 1962, n. 1114, ed ora anche dalla legge n. 49 del 26 febbraio 1987. Sembra pertanto equo riconoscere uno *status* giuridico analogo anche a quei cittadini italiani assunti direttamente dalle organizzazioni internazionali.

Esistono altre ragioni oggettive che rafforzano la validità di una tale proposta di legge. Come è noto la scuola italiana è carente, specialmente per quanto riguarda l'insegnamento linguistico, nella preparazione di giovani da utilizzare verso la funzione pubblica internazionale. Anche disponendo di soggetti che hanno acquisito le necessarie qualifiche studiando anche all'estero, manca loro un incentivo che li spinga a prestare la loro opera presso le organizzazioni internazionali. Infatti qualora il cittadino italiano « internazionale » fosse in qualche modo più protetto da una adeguata legislazione e soprattutto tutelato mediante un sistema volto a consentire un reinserimento nell'amministrazione pubblica italiana, si creerebbero i presupposti per una maggiore mobilità ed un interscambio fra l'amministrazione pubblica internazionale e quella taliana. Ciò non potrebbe che giovare a quest'ultima, consentendole di fruire di esperienze e conoscenze, acquisite all'estero o comunque in un ambiente internazionale, che spaziano da quelle linguistiche a quelle relative a metodi organizzativi e di lavoro diversi da quelli italiani, specie nel campo della cooperazione allo sviluppo, che è diventato un punto di forza della politica estera italiana.

Queste le motivazioni alla base della presente proposta di legge, comunque c'è da aggiungere che la natura e gli effetti degli articoli previsti nella proposta di legge non comportano alcun aggravio per l'erario.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il servizio prestato dai cittadini italiani presso le organizzazioni internazionali di cui fa parte l'Italia, è equiparato a tutti gli effetti a quello prestato presso le amministrazioni pubbliche italiane.

ART. 2.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i cittadini italiani che abbiano prestato servizio per almeno due anni presso le organizzazioni di cui all'articolo 1, possono partecipare ai pubblici concorsi, sulla base delle mansioni effettivamente svolte ed in relazione al titolo di studio e di qualificazione professionale conseguita, alle stesse condizioni previste per il personale dipendente delle amministrazioni pubbliche.

ART. 3.

1. I cittadini indicati nell'articolo 1 che vengono assunti nelle pubbliche amministrazioni italiane con i benefici di cui alla presente legge, qualora desiderino riscattare gli anni di servizio prestati presso le organizzazioni internazionali, devono versare agli enti competenti la totalità dei contributi relativi agli anni da riscattare ai fini del trattamento di quiescenza e dell'indennità di buonuscita.